

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Lissone



STATUTO SEZIONALE



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Lissone

STATUTO SEZIONALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita in LISSONE e vi ha sede dal 1945 l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di LISSONE", avente per sigla "C.A.I. Sezione di LISSONE".

L'Associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e fa parte del Convegno Lombardo del C.A.I.: essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.

L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata a principi di democraticità: al proprio interno essa garantisce e tutela le pari opportunità uomo-donna e i diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'Associazione provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e

bivacchi in generale curando in particolare la manutenzione e la gestione, anche ad altri qualificati affidata, del Rifugio "Città di Lissone" in Valle Adamè, che costituisce parte integrante del patrimonio associativo;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, o alla organizzazione e gestione diretta di corsi di addestramento alle attività sopra citate;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, di corsi per la formazione di soci dell'Associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. e) e d);

f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime della montagna;

i) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 5 - Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

SOCI

Art. 6 - I soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'Art.7 dello Statuto del C.A.I..

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'Associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno se il socio non fa pervenire al Consiglio Direttivo il proprio recesso per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.

Art. 10 - Il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale qualità, dandogliene comunicazione.

Art. 11 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli art. 8 e art. 9

dello Statuto del C.A.I. e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del C.A.I..

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzati a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I..

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. II.5 dello Statuto del C.A.I. e dell'art.II.V.1 del Regolamento Generale del C.A.I., con le modalità ivi stabilite.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli art. 15 e 19 del Regolamento Generale del C.A.I.. In ogni caso il socio ha diritto al contraddittorio: la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci: il socio espulso non potrà essere riproposto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Capo 1° ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i

dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea generale del C.A.I.;
- determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora di convocazione dell'Assemblea.

Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta in Assemblea da altro socio.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto. A parità di voti viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I..

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

Capo 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di n. 9 membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Art. 23 - Gli eletti durano in carica n.3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti deve essere convocata l'Assemblea dei soci per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della

convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del C.A.I. ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del C.A.I. e gli ex Presidenti Sezionali. Il Presidente può altresì invitare anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I.. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'Associazione e predisporre quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci;
- prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3° PRESIDENTE

Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione

al C.A.I..

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. 3 anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri.

Il consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo, determinandone le norme di funzionamento in armonia con il

presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

SOTTOSEZIONI

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta alla approvazione del competente Comitato direttivo regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto dell'Associazione e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 35 - Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 36 - I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa sono depositati in un conto bancario o postale intestato all'Associazione stessa.

Art. 37 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione anche indiretta fra i soci di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 14 dello Statuto del C.A.I. e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

CONTROVERSIE

Art. 38 - Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I. e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Collegio regionale dei Probitviri, per le controversie in generale, fra soci e organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dall'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I..

Art. 39 - Contro le deliberazioni degli organi dell'Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammesso ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I..

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I..

Il presente Statuto, approvato dalle Assemblee dei Soci, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I..

La durata degli organi è stata modificata in tre anni con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 4 marzo 2016 per adeguamento al regolamento generale del C.A.I. Nazionale.

